



COMUNE DI LIVORNO

FAQ tutela dall'inquinamento acustico(in aggiornamento)

- **Qual è l'obiettivo principale del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico?** Il regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico per tutelare la quiete e la tranquillità delle persone, garantendo la qualità della vita su tutto il territorio comunale.
- **Quali rumori sono esclusi dall'applicazione del regolamento?** Sono esclusi, tra gli altri: interventi di urgenza per servizi pubblici, campane per il culto, condizionatori ad uso privato, problemi di vicinato o condominiali, manifestazioni di protesta autorizzate, sfilate di carnevale, ricorrenze civili/religiose e le "notti bianche/blu".

Attività Permanenti o Stagionali

- **Quali sono gli orari consentiti per la diffusione sonora nelle attività permanenti o stagionali?**
L'attività musicale è permessa dalle 8:00 alle 24:00 in ambiente interno e dalle 10:00 alle 22:00 in ambienti esterni di pertinenza (dehors), nel rispetto dei limiti acustici.
- **È obbligatorio presentare documentazione acustica per una nuova attività?**
Sì, è fatto obbligo di compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico (Modulo 1) per tutti i procedimenti autorizzativi. Se si prevede il superamento dei limiti, è necessario richiedere un Nulla Osta Acustico (NOA) allegando una documentazione tecnica.
- **Ho una PMI che è tra le tipologie riportate nell'elenco di cui all'all. B del DPR n. 277/11 cosa devo fare?**
È necessario che il titolare dell'attività trasmetta la dichiarazione sostitutiva compilando il riquadro A punto 1 a)
- **Ho una PMI che è tra le tipologie indicate all'art. 2 comma 1 ma non utilizza sorgenti di diffusione sonora cosa devo fare?**
È necessario che il titolare dell'attività trasmetta la dichiarazione sostitutiva compilando il riquadro A punto 1 b)
- **Ho una PMI che è tra le tipologie indicate all'art. 2 comma 1 che devono presentare la VIAC, cosa devo fare?**
È necessario che il titolare dell'attività, anche in caso di modifiche o subentri, trasmetta la dichiarazione sostitutiva compilando il riquadro A punto 2 con la quale dichiara il rispetto dei limiti della sua attività sulla base di una valutazione di impatto acustico redatta da TCAA che tiene conto di tutte le sorgenti rumorose.
- **Ho un'attività permanente (o stagionale) e vorrei svolgere attività musicale nel rispetto dei limiti?**
È necessario procedere con la trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico con la quale il titolare dichiara il rispetto dei limiti della sua attività sulla base di una valutazione di impatto acustico redatta da TCAA che tiene conto di tutte le sorgenti rumorose.
- **Ho una VIAC o un Nulla Osta Acustico ai sensi dell'abrogato Regolamento Comunale del 2013 intestato alla vecchia gestione del Locale. Cosa devo fare in caso di subentro?**

È necessario trasmettere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico prevista dall'art. 3 del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico: se il TCAA può attestare che nulla sia scambiato sia relativamente alle emissioni sonore (stesso impianto, stesse modalità e orari) sia all'impatto sui recettori limitrofi, è sufficiente allegare una dichiarazione dello stesso; in caso contrario bisogna allegare una nuova VIAC aggiornata.

- **Ho una VIAC ma non l'ho trasmessa, quindi non ho il nulla osta per attività musicale ai sensi dell'abrogato Regolamento Comunale del 2013 e non ho trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico ai sensi del nuovo regolamento, cosa succede all'atto del controllo?**

La PM svolge durante il sopralluogo una verifica sulle modalità di svolgimento dell'attività: nel caso di diffusione musicale ad esempio il tipo di impianto, la posizione, gli orari, la chiusura apertura dei serramenti, etc.... Qualora non ci siano irregolarità può rilevare comunque la non conformità al rispetto del Regolamento Comunale vigente e quindi impartire il regime sanzionatorio sulla base dell'art. 18 dello stesso.

- **Ho un'attività permanente ma vorrei svolgere la diffusione musicale oltre gli orari previsti all'art. 4 del Regolamento (fino alle 24 in ambiente interno e fino alle 22 in esterno). Come posso fare?**

In questo caso pur rispettando i limiti acustici è necessario fare un'istanza di nulla osta acustico ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento.

- **Ho un nulla osta per attività musicali rilasciato ai sensi dell'abrogato Regolamento per attività rumorose del 2013, ma svolgo o vorrei svolgere anche attività musicale nel mio dehors esterno.**

Il nulla acustico rilasciato ai sensi del regolamento delle attività rumorose del 2013 non faceva riferimento alle attività musicali in esterno: in questi casi quindi si applica il regime transitorio definito all'art. 20 comma 2 e, pertanto, per regolarizzare attività musicali in ambiente esterno nel rispetto dei limiti e degli orari di cui all'art. 4 comma 1 è necessario trasmettere la dichiarazione sostitutiva che dichiara il rispetto dei limiti sulla base di una VIAC redatta da TCAA anche per l'esterno.

Attività temporanee/ manifestazioni

- **Cosa sono le AST (Aree a Spettacolo Temporaneo)?**

Sono aree strategiche (Parcheggio PalaModigliani, Terrazza Mascagni, Rotonda di Ardenza) predisposte per attività sociali e culturali. In queste zone non si applica il limite di immissione differenziale per facilitare lo svolgimento degli eventi.

- **Cosa sono le AM (Aree normalmente utilizzate per Manifestazioni)?**

Sono 12 siti (come Fortezza Vecchia, Villa Fabbrocotti, Piazza Grande) individuati per usi specifici come cinema all'aperto, sagre o concerti, regolamentati per tipologia di attività e orari.

- **Devo chiedere un'autorizzazione per una manifestazione che rispetta i limiti?**

No, in questo caso è sufficiente presentare una **comunicazione preventiva** (Modulo A) almeno 20 giorni prima dell'evento.

- **Vorrei organizzare una manifestazione con attività musicali o rumorose cosa devo fare?**

Fermo restando l'acquisizione di altri titoli autorizzativi eventualmente dovuti, per quanto riguarda la tutela dall'inquinamento acustico, innanzitutto bisogna rivolgersi ad un TCAA che stabilirà se, considerate le modalità e il luogo di svolgimento, l'attività rispetta i limiti acustici

Nel caso il TCAA attesti il rispetto dei limiti, il titolare della manifestazione deve trasmettere la comunicazione ai sensi dell'art. 7 comma 2 e art. 9 e 10 del regolamento.

Se, in alternativa, il TCAA indica che potrebbe esserci un superamento dei limiti acustici di zona, è necessario presentare istanza di autorizzazione in deroga ai limiti secondo quanto descritto all'art. 7 comma 3 e art. 11 e 12 del regolamento.

- **Vorrei svolgere un'attività temporanea o manifestazione in una AST o AM, cosa devo fare?**

Bisogna innanzitutto verificare che la tipologia di attività sia tra quelle indicate dall'allegato 1 per l'area prescelta.

Successivamente è necessario procedere come segue:

- se orari e limiti sono rispettati, bisogna trasmettere la comunicazione ai sensi dell'art. 7 comma 2 e art. 9 e 10 del regolamento;
- se in alternativa il TCAA indica che potrebbe esserci un superamento dei limiti acustici di zona, è necessario presentare istanza di autorizzazione in deroga ai limiti secondo quanto descritto all'art. 7 comma 3 e art. 11 e 12 del Regolamento.

- **Cosa succede se voglio organizzare un evento in un'area residenziale non specificata?**

Al di fuori delle aree AST e AM, possono essere autorizzate manifestazioni in deroga solo se terminano entro le **ore 22:00** e hanno una durata massima di **3 giorni** (salvo patrocinio dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti Locali o soggetti pubblici)

-).

Cantieri e Lavori Rumorosi

- **In quali orari possono operare i cantieri che comportino l'impiego di macchine rumorose o lavori rumorosi?**

Nei giorni feriali (sabato escluso) dalle 8:00 alle 19:00, con una pausa obbligatoria dalle 12:30 alle 14:30.

- **E' possibile derogare agli orari stabiliti?**

Sì, mediante autorizzazione in deroga secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

- **Nel caso di cantieri che comportano il superamento dei limiti cosa devo fare?**

È necessario presentare istanza di deroga ai sensi dell'art. 7, 8, **11**, 14.

- **Esistono procedure semplificate per i lavori stradali?**

Sì, i cantieri di manutenzione di strade o marciapiedi di interesse pubblico con durata inferiore a 7 giorni possono operare senza adempimenti formali, purché rispettino gli orari feriali e si trovino ad almeno 100 metri da scuole o ospedali.

Sanzioni e Controlli

- **Cosa rischio se violo ripetutamente il regolamento nel caso di attività musicale in esercizi aperti al pubblico, circoli privati, palestre ecc...?**

Oltre alle sanzioni pecuniarie, è prevista la sospensione dell'attività musicale: 7 giorni alla seconda violazione, 30 giorni alla terza e 60 giorni per le successive (entro un periodo di 18 mesi).

- **Nel caso svolga attività musicale non in regola (oltre gli orari consentiti, senza VIAC o senza Nulla Osta ai sensi del regolamento del 2013, oppure senza aver trasmesso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del regolamento del 2025) in caso di controllo da parte degli organi di controllo in cosa incorro?**

Il regime sanzionatorio è quello indicato all'art. 18 e prevede la sospensione dell'attività musicale nei casi di reiterazione della violazione fino ad arrivare anche alla sospensione dell'attività commerciale.

- **Chi effettua i controlli?**

La vigilanza è affidata alla Polizia Locale, al Settore competente del Comune, ad ARPAT e all'Azienda Sanitaria. Il Comune può anche avvalersi di Tecnici Competenti in Acustica (TCAA) appositamente autorizzati.

- **Cosa succede se alla mia attività viene riscontrato un superamento dei limiti acustici?**

L'Amministrazione ordina la regolarizzazione delle emissioni e la presentazione di una relazione tecnica di bonifica. Ai fini della ripresa dell'attività musicale/rumorosa è necessario acquisire il NOA. In caso di inadempienza, il Sindaco può sospendere l'attività o revocare le licenze.